



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 ottobre 2018
(OR. en)

11900/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0292 (NLE)**

**ECO 71
ENT 170
MI 612
UNECE 8**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore
----------	---

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni
uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori
e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L
per quanto riguarda le emissioni sonore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni² ("Accordo del 1958 riveduto").
- (2) Le prescrizioni armonizzate delle disposizioni uniformi del regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L₂, L₄ e L₅ per quanto riguarda le emissioni sonore, del regolamento UNECE n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L₁ per quanto riguarda le emissioni sonore, e del regolamento UNECE n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L₁, L₂, L₃, L₄ e L₅ per quanto riguarda le emissioni sonore ("regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92") intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette a pedalata assistita, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81.

- (3) Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione² impongono l'adozione di livelli sonori ammissibili, le prescrizioni per gli impianti di scarico di ricambio e le procedure di prova dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- (4) Gli allegati IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 134/2014 contengono prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda i livelli sonori ammissibili e l'impianto di scarico.
- (5) Alla data di adesione all'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a diversi regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 non erano compresi in tale elenco.
- (6) Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'Accordo del 1958 riveduto.

¹ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

² Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

- (7) In seguito alle recenti modifiche che li hanno allineati alle pertinenti disposizioni tecniche dei regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014, è adesso opportuno applicare nell'Unione i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 al fine di introdurre prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale. Ciò dovrebbe consentire alle imprese dell'Unione di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea applica il regolamento UNECE n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L₂, L₄ e L₅ per quanto riguarda le emissioni sonore, il regolamento n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L₁ per quanto riguarda le emissioni sonore, e il regolamento n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L₁, L₂, L₃, L₄ e L₅ per quanto riguarda le emissioni sonore.

Articolo 2

La Commissione notifica la presente decisione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
